

La natura decisoria e gli effetti preclusivi delle decisioni di inammissibilità: questione vecchia, problemi insoluti

di **Andrea Bonomi**, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale - Università di Genova

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le questioni poste dalla distinzione fra le decisioni di inammissibilità aventi natura decisoria e quelle non aventi carattere decisorio. – 2.1. La questione problematica della possibilità per il giudice *a quo* di disapplicare, di fronte a una decisione d'inammissibilità di tipo decisorio, la norma oggetto dell'impugnativa e di cui deve fare applicazione in giudizio nell'ipotesi nella quale continui a dubitare della sua incostituzionalità. – 2.2. La questione problematica delle ipotesi in cui la decisione di inammissibilità, anche se di tipo decisorio, si fonda su un errore di fatto. – 2.3. La questione problematica dell'individuazione e della distinzione dei vizi di inammissibilità sanabili e di quelli insanabili e dunque delle ipotesi in cui le decisioni di inammissibilità sono di natura decisoria e di quelle che tale natura non presentano.

1. Premessa

E' un fatto ampiamente noto agli studiosi del processo costituzionale che la Corte costituzionale, specialmente a partire da un certo momento e più in particolare dal cosiddetto smaltimento dell'arretrato, ha impiegato la formula dell'inammissibilità anche nelle ipotesi in cui l'eliminazione del vizio riscontrato dalla Corte stessa rientrava nella disponibilità dell'autorità giudiziaria rimettente, ipotesi nelle quali invece in precedenza la Consulta aveva perlopiù fatto ricorso alla "più opportuna" (R. Romboli, 1996, 151) pronuncia di restituzione degli atti.

Mentre infatti in precedenza i giudici costituzionali si erano orientati nel senso di adottare il provvedimento di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria rimettente con un invito implicito o esplicito rivolto alla stessa ad eliminare il vizio e a rimettere nuovamente la questione alla Corte laddove il vizio riscontrato fosse risultato sanabile – con la conseguenza che la decisione non aveva alcun effetto preclusivo per il giudice *a quo*, anzi era un "invito alla riproposizione della questione" (G.P. Dolso, 2008, 1203) una volta "corretta" l'irregolarità constatata dalla Corte – e si era invece indirizzata tendenzialmente per l'inammissibilità dell'eccezione qualora il vizio rinvenuto fosse stato insanabile dal giudice *a quo* stesso – con la conseguenza che la pronuncia doveva bensì ritenersi fatalmente preclusiva della riproposizione della stessa questione nel corso del medesimo procedimento nel quale era stata sollevata –, a seguito dell'imporsi dell'esigenza di ridurre l'arretrato e quindi di chiudere il più alto numero di possibile di giudizi la Corte ha utilizzato la decisione di inammissibilità anche nelle ipotesi di cui poco sopra si è dato conto.

Questo ha posto innanzitutto in ambito dottrinale la questione problematica relativa alla distinzione all'interno delle decisioni di inammissibilità fra quelle foriere di un effetto preclusivo nei confronti del giudice *a quo* e quelle a cui un tale effetto non può, invece, essere riconosciuto. Più in particolare, autorevole dottrina (L. Carlassare, 1984, 759) ha sollevato il seguente interrogativo: come potrebbe la Corte, una volta reinvestita della stessa questione mediante

un'ordinanza debitamente reintegrata di tutti gli elementi considerati la prima volta mancanti, insufficienti o dubbi, opporre un secondo rifiuto ad entrare un merito della *quaestio* adducendo il motivo riconducibile all'esistenza di una precedente dichiarazione di inammissibilità dotata di effetti preclusivi?

A tale interrogativo si è risposto osservando come sarebbe risultato difficile immaginare che il semplice fatto che si trattasse di questione già dichiarata inammissibile – ad esempio, per omessa valutazione della rilevanza o a causa dell'insufficiente motivazione in merito alla sussistenza di tale requisito o del requisito della non manifesta infondatezza – potesse costituire motivo legittimo per dichiarare, una seconda volta, inammissibile la questione riproposta con ordinanza sufficientemente motivata e si è così concluso che l'effetto preclusivo delle decisioni d'inammissibilità nei confronti dello stesso giudice remittente deriva unicamente dal contenuto della decisione, ossia dalle ragioni per le quali l'inammissibilità è stata dichiarata.

La stessa Corte costituzionale ha aderito a questa tesi dottrinale e in particolar modo ad iniziare dalla sentenza n. 135 del 1984 non ha dichiarato inammissibile ma ha ripreso in esame nel merito la questione già dichiarata inammissibile riproposta dal medesimo giudice nello stesso procedimento laddove il motivo sulla cui base la prima volta era stata pronunciata l'inammissibilità fosse stato eliminato nella nuova ordinanza di rinvio: in altri termini, in questi casi – cioè “quando il titolo dell'inammissibilità dichiarata dalla Corte lo consente” (A. La Pergola, 1987, 156) – alle decisioni d'inammissibilità non viene conferito nessun effetto preclusivo alla riproposizione.

Qualora, invece, il vizio che viene riscontrato dalla Corte e che costituisce la ragione dell'inammissibilità sia insanabile da parte dello stesso giudice *a quo*, allora l'effetto della decisione di inammissibilità deve intendersi preclusivo nel senso che un'ulteriore riproposizione della questione da parte di quello stesso giudice nel medesimo procedimento andrebbe inevitabilmente incontro ad una nuova pronuncia di inammissibilità.

Al fine di determinare l'effetto preclusivo o meno della pronuncia d'inammissibilità la Corte ha fatto riferimento al contenuto o alla natura decisoria o non decisoria della stessa: più in particolare la Corte ha osservato che, se il vizio non è rimuovibile nello stesso procedimento di merito, “non è consentito al... remittente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, perché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione” (ordinanza n. 87 del 2000).

In questo senso è stato ben detto che la Corte “alla chiara, logica e razionale contrapposizione tra restituzione degli atti – effetto non preclusivo e inammissibilità – effetto preclusivo, ha sostituito una pronuncia di inammissibilità (di natura decisoria e non) con effetto bivalente, da interpretare sulla base delle ragioni per le quali essa è stata adottata, più incerta quindi nel significato e foriera pertanto di equivoci e perplessità” (R. Romboli, 1990, 174).

2. Le questioni poste dalla distinzione fra le decisioni di inammissibilità aventi natura decisoria e quelle non aventi carattere decisorio

2.1. La questione problematica della possibilità per il giudice a quo di disapplicare, di fronte a una decisione d'inammissibilità di tipo decisorio, la norma oggetto dell'impugnativa e di cui deve fare applicazione in giudizio nell'ipotesi nella quale continui a dubitare della sua incostituzionalità

I problemi che questa giurisprudenza della Corte volta a distinguere fra decisioni di inammissibilità di natura decisoria e dunque preclusive della riproposizione della questione nel medesimo procedimento in cui essa è stata sollevata e pronunce di inammissibilità non dotate di

carattere decisorio e pertanto non preclusive ai fini anzidetti si sono dimostrati fin da subito molteplici e alcuni risultano essere ancor oggi di non facile soluzione: trattasi di problemi, peraltro, alquanto noti ma non per questo meno intrisi di questioni e di sfaccettature ancora da dipanare.

Innanzitutto si è posto il problema della “posizione” in cui verrebbe a trovarsi il giudice *a quo* nell'ipotesi in cui lo stesso, di fronte ad una decisione di inammissibilità di tipo decisorio, continuasse tuttavia a dubitare dell'incostituzionalità della legge di cui deve fare applicazione o di cui, laddove la Corte avesse valutato che la norma indubbiata non è applicabile nel giudizio principale e dunque che la questione non è rilevante, continua a ritenere, in difformità dalla valutazione della stessa Corte, di dover fare applicazione.

Le posizioni al proposito sono risultate variegata e composite: un autorevole studioso – seguito in questa tesi da altri commentatori (A. Spadaro, 1990, 107-08 nota 24 e 264-65) – al riguardo, come noto, ha ritenuto impraticabile la soluzione di “imporre” al giudice di applicare una norma sulla cui costituzionalità nutra sospetti perché ciò violerebbe il principio gerarchico della supremazia della Costituzione rigida sulla fonte primaria legislativa che rimane nella fattispecie una *res dubia* e ha, invece, ventilato energicamente la soluzione di ritenere il giudice abilitato a disapplicare la norma in questione sia pure “con effetti limitati al processo in corso dinanzi a lui, come facevano i giudici nel periodo precedente all'entrata in vigore della Corte costituzionale” (A. Pizzorusso, 1979, 1934; A. Pizzorusso, 1981, 311); altri commentatori hanno ritenuto che questa tesi lasci invero perplessi adducendo, come motivazione di tale asserto, che il principio della disapplicabilità degli atti invalidi, anche qualora dovesse essere accolto, incontrerebbe limiti consistenti per ciò che riguarda la legittimità costituzionale delle leggi, che in ogni caso, ai sensi della VII Disp. Trans., tale principio non può valere per i giudici comuni ma tutt'al più “varrebbe semmai – ma anche questo è dubbio – per gli arbitri” (M. Luciani, 1984, 122 nota 79) e soprattutto che, “se una questione è inammissibile non significa che non può occuparsene la Corte, ma semplicemente che non ha pregio – almeno *rebus sic stantibus* – come questione di costituzionalità, sicché neppure i giudici comuni possono prenderla in considerazione” (M. Luciani, 1984, 122 nota 79); infine, altri hanno sostenuto che in un caso del genere il giudice *a quo*, in sede di prosecuzione del giudizio principale, potrebbe dare un'interpretazione adeguatrice della norma costituzionale dubbia sulla quale la Corte aveva omesso di decidere, sempre che tale potere di “supplenza” del giudice comune rispetto alla Corte sia utilizzato correttamente (A. Pace, 1989, 701).

2.2. *La questione problematica delle ipotesi in cui la decisione di inammissibilità, anche se di tipo decisorio, si fonda su un errore di fatto*

Un altro problema che si è posto in dottrina è quello relativo ai casi in cui una decisione della Corte di inammissibilità si fonda su un errore di fatto chiaramente desumibile dagli atti del procedimento, ipotesi che, in considerazione dei ritmi di lavoro cui è chiamata a far fronte la stessa Corte, non è certo catalogabile come di rara verifica o addirittura di scuola: trattasi di uno di quegli “errori di *percezione* influenti sulla determinazione della fattispecie oggetto del giudizio di legittimità costituzionale” (G. Zagrebelsky, 1967, 1520) e cioè di un “<<abbaglio dei sensi>>... una svista... una distrazione del giudice, che non si accorge che dagli atti del processo emerge chiaramente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, di cui bisognava tener conto nel decidere” (T. Fenucci, 1999, 657 nota 12), “abbaglio” che deve essere “determinante... sulla decisione a tal punto che essa sarebbe stata diversa se il giudice non fosse incorso in quella falsa rappresentazione della realtà...” (T. Fenucci, 1999, 657 nota 12).

Ora, se tale errore fosse contenuto in una decisione d'inammissibilità di tipo decisorio – ci si è chiesti –, potrebbe il giudice *a quo* risollevarne la questione nel medesimo procedimento senza dover

incorrere in una nuova decisione d'inammissibilità fondata sulla natura, appunto, decisoria della prima pronuncia d'inammissibilità?

E' chiaro che questo quesito ha una ragione d'essere posto se non si ritiene che sia possibile chiedere la revocazione della decisione di inammissibilità.

E' noto, infatti, che secondo alcuni studiosi è possibile nelle ipotesi in cui la Corte incorre nelle proprie decisioni in evidenti errori di fatto desumibili direttamente dagli atti processuali l'applicabilità al processo costituzionale incidentale dell'apposito strumento della revocazione di cui all'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., applicazione che viene estensivamente fondata sul rinvio operato dall'art. 22 l. n. 87/1953 alle norme del Regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il quale all'art. 81 prevede appunto la revocazione.

Muovendo da siffatto presupposto – che viene peraltro contestato da altri autori i quali sostengono che l'art. 81 suddetto sarebbe stato abrogato dall'art. 46 r.d. n. 1054/1924 (T.U. leggi sul Consiglio di Stato) che rinvia ad una norma processuale che ha introdotto una nuova disciplina e che dunque il rinvio di cui all'art. 22 l. n. 87/1953 cadrebbe nel vuoto in quanto, appunto, il regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato non conterrebbe alcuna norma relativa ai casi di revocazione (G. Zagrebelsky, 1967, 1521-24) –, se ne inferisce la seguente conclusione: nei casi di errori di fatto di cui s'è detto sia – e innanzitutto – il giudice *a quo*, al quale, una volta riassunto il processo sospeso a seguito della sentenza della Corte costituzionale, le parti potranno rivolgere istanza affinché richieda alla Corte la revocazione della sentenza stessa, sia la stessa Corte d'ufficio sia qualsiasi altro giudice che venga a trovarsi nella condizione di dover fare applicazione della sentenza della Corte affetta da errore di fatto sono legittimati a chiedere la revocazione della decisione di inammissibilità (e in particolare di quella motivata sulla base dell'irrelevanza della questione dal momento che il fatto entra principalmente nel processo costituzionale attraverso il concetto di rilevanza) (R. Romboli, 1990, 183-85).

Se si accoglie questa tesi, allora *nulla quaestio*, nel senso che il quesito che ci siamo posti poco sopra non avrebbe più ragione di essere proposto: infatti, se si può chiedere la revocazione della decisione di inammissibilità di tipo decisorio fondata su errore di fatto, diventa meno decisivo stabilire se la questione è, o meno, riproponibile nel caso in questione.

Altri commentatori (E. Cheli, 1959, 304-05; R. Chieppa, 1967, 1372; G. Zagrebelsky, 1967, 1524; A. Ruggeri, 1988, 670 note 33 e 39) ritengono, invece, che non sia possibile chiedere la revocazione della decisione in questione se non altro a causa del divieto, posto dall'art. 137 Cost., di proporre impugnazione – quale sarebbe qualificabile la revocazione – avverso le decisioni (nessuna esclusa e dunque anche quelle di inammissibilità) della Corte costituzionale.

Se si muove da questo presupposto – che è peraltro negato bensì da altri studiosi secondo cui, se l'art. 137 fosse letto nel senso di determinare un'assoluta e rigida preclusione per la Corte di tornare in ogni caso e per qualsiasi motivo sui propri provvedimenti, dovrebbe allora essere esclusa la legittimità della stessa correzione di errori materiali e della revisione delle sentenze penali emesse dalla Corte nell'ambito della giustizia penale costituzionale (R. Romboli, 1990, 180) –, allora quel quesito che ci siamo posti poco sopra ha una sua forte ragion d'essere.

Ecco che allora al proposito, alcuni hanno ritenuto che in tal caso nei confronti del giudice, pur di fronte appunto ad una decisione di inammissibilità di tipo decisorio, non potrebbe ritenersi operante un effetto preclusivo nel senso che non potrebbe essergli opposto il divieto di risollevarla la questione nel medesimo procedimento, per cui, una volta che la questione fosse risolta, il giudice dovrebbe ottenere una “pronuncia corretta (non importa se ancora una volta procedurale o di merito)” (L. Pesole, 1992, 1612-13).

2.3. *La questione problematica dell'individuazione e della distinzione dei vizi di inammissibilità sanabili e di quelli insanabili e dunque delle ipotesi in cui le decisioni di inammissibilità sono di natura decisoria e di quelle che tale natura non presentano*

Ma naturalmente il problema più “sentito” è stato quello – postosi fin da subito e che continua tutt'oggi a suscitare dibattiti – relativo all'individuazione delle ipotesi in cui la decisione di inammissibilità ha natura decisoria e dunque esplica effetto preclusivo e quelle in cui siffatta decisione non è dotata di carattere decisorio e pertanto non è neanche foriera di alcuna efficacia preclusiva nei confronti dell'eventuale riproposizione della questione da parte dello stesso giudice *a quo* nel medesimo procedimento.

A questo proposito si può certamente osservare che esistono dei casi in cui tale individuazione pare *ictu oculi* agevole: ad esempio, la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza o alla non manifesta infondatezza, o l'ambivalenza del *thema decidendum*, o la circostanza che la *quaestio* sia prematuramente proposta, o la mancata notifica dell'ordinanza di rinvio concretano ipotesi in cui l'inammissibilità è motivata sulla base di “difetti” che possono essere sicuramente “corretti” dal remittente, con la conseguenza che in tali casi nessuna differenza – quanto agli effetti ascrivibili alla decisione – è data riscontrare fra la pronuncia di inammissibilità adottata e la pronuncia di restituzione degli atti e il ricorso alla formula decisoria dell'inammissibilità può spiegarsi solo in funzione di “deterrente psicologico nei confronti dei giudici” che vengono così dissuasi “dal confezionare in modo scheletrico, approssimativo, generico, le ordinanze di rimessione” ed indotti, invece, “a sollevare questioni serie e meditate” (L. Carlassare, 1984, 763).

In altri casi, però, non è così facile stabilire, tanto più in assenza di chiare indicazioni nella parte motiva della decisione da parte della Corte, la natura decisoria, o meno, della pronuncia d'inammissibilità e dunque se da essa scaturiscono effetti preclusivi, o meno, nei riguardi della possibilità del rimettente di risollevare nello stesso procedimento la questione.

Si pensi al cosiddetto difetto di rilevanza e cioè all'ipotesi in cui la Corte – che, come noto, si è “autoconferito” da tempo il potere di effettuare “il doveroso scrutinio anche in punto di rilevanza della questione proposta” (così l'ordinanza n. 150 del 2013 Corte cost.; in dottrina M.R. Morelli-S. Morelli, 2004, 26; L. Azzena, 2012, 63-64) – ritiene, contrariamente al giudice *a quo*, che la questione sia in realtà irrilevante ai fini della soluzione del giudizio principale, ossia che la norma impugnata non possa essere applicata o comunque non espliciti influenza in quel giudizio: in questa ipotesi la prevalente dottrina (per tutti, L. Pesole, 1992, 1612 nota 160) e la stessa Corte costituzionale (*ex plurimis*, decisioni n. 433 del 1995; n. 87 del 2000; n. 63 del 2003; n. 371 del 2004) hanno ragionato nettamente in termini di effetto preclusivo, mentre altri studiosi hanno ritenuto che tale effetto sia “dubbio e molto discutibile” (L. Carlassare, 1984, 763). A proposito di quanto da ultimo detto con riferimento all'insanabilità del vizio di difetto di rilevanza, ci pare si debba tuttavia distinguere l'ipotesi in cui la Corte si esprime per l'inammissibilità rilevando la sussistenza del “vizio formale per eccellenza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale incidentale” (L. Casseti, 1990, 1370) e cioè del vizio di *aberratio ictus*, perché in tal caso la questione sarebbe ovviamente senz'altro riproponibile dal remittente: è chiaro infatti che, se la Corte anziché limitarsi a rilevare un generico difetto di rilevanza per non essere quella denunciata dal giudice la norma applicabile al caso, indica al giudice stesso anche l'altra norma che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere censurata, la Corte “trasforma un difetto sostanziale (rilevanza) in un vizio formale ...” (M. D'Amico, 1991, 2150) e dunque la decisione d'inammissibilità, attraverso l'indicazione della norma “giusta”, è senza dubbio “di natura interlocutoria nei confronti del giudice, al quale non è affatto precluso di sollevare nuovamente la questione, nei termini indicati dalla Corte” (M. D'Amico, 1991, 2144).

Ancora più controverso – agli effetti di cui discorriamo – è l'ambito delle decisioni di inammissibilità pronunciate dalla Corte sulla base della motivazione che la questione sollevata coinvolge scelte spettanti ed anzi riservate in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore, con riferimento alle quali alcuni hanno sostenuto che “pare fuori dubbio che il vizio rilevato dalla corte... non [è] certo sanabile dal giudice *a quo*..., per cui l'effetto preclusivo non pare discutibile” (R. Romboli, 1988, 1086; anche G.P. Dolso, 2008, 1203), mentre altri si sono dimostrati più dubbiosi avendo rilevato che il motivo di ammissibilità in questione “*potrebbe* anche risolversi in una riproposizione seguita da una decisione di merito, così come da una nuova dichiarazione d'inammissibilità” (L. Carlassare, 1988, 43). Laddove poi la dichiarazione di inammissibilità fondata sul necessario rispetto della discrezionalità del legislatore fosse accompagnata con il riconoscimento, in sede di parte motiva, dell'incostituzionalità della norma oggetto di giudizio e dunque si trattasse di quelle che in dottrina, come ben noto, sono state qualificate le decisioni d'inammissibilità con “incostituzionalità accertata ma non dichiarata” (R. Pinardi, 1993, 80), dette anche d'inammissibilità “per eccesso di fondatezza” (V. Onida, 1993, 36), i commentatori si sono ulteriormente suddivisi: alcuni, muovendo dalla considerazione che la Corte ha sottolineato sempre con particolare fermezza nella parte motiva di tali decisioni l'illegittimità della normativa sindacata, hanno sottolineato che dunque il giudice *a quo* e comunque gli altri giudici che intendessero applicare la normativa censurata hanno l'obbligo di risollevere immediatamente la questione (E. Rossi, 1988, 3199), altri hanno evidenziato il carattere sicuramente decisorio di tale pronuncia di inammissibilità con conseguenti effetti preclusivi in riferimento alla riproposizione della *quaestio* da parte del giudice *a quo* (A. Anzon, 1992, 3204), altri ancora hanno esteso tali effetti preclusivi *erga omnes iudices* sulla base del rilievo che, se la Corte non facesse valere l'effetto preclusivo pronunciandosi una seconda volta con una ulteriore decisione d'inammissibilità, essa dimostrerebbe che, nella fattispecie, non si prospettano, in realtà, quelle esigenze di rispetto delle attribuzioni proprie del potere legislativo che, secondo quanto affermato nella sua prima decisione, le avevano impedito, al contrario, di pronunciarsi nel merito della questione sindacata (volendo, A. Bonomi, 2013), mentre altri ancora hanno offerto una risposta negativa sul punto avendo osservato che tale effetto preclusivo deve intendersi riferito alle sole decisioni di rigetto con accertamento di incostituzionalità (R. Pinardi, 1993, 112 nota 13) ed infine altri ancora hanno sostenuto che “pare del tutto improbabile che la Corte muti indirizzo a seguito di riproposizione da parte dello stesso giudice, mentre ciò non è escluso che avvenga quando la stessa questione sia risolta dopo un certo lasso di tempo (in presenza soprattutto di una protratta inerzia del legislatore)” (G.P. Dolso, 2008, 1203).

Un altro ambito ancora molto discusso è quello delle decisioni di inammissibilità fondate sul motivo per il quale il giudice non ha effettuato o ha svolto in modo non adeguato il tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, il cui carattere, o meno, decisorio e conseguentemente il cui effetto, o meno, preclusivo nei confronti del giudice *a quo* è, per l'appunto, molto discusso.

Alcuni hanno osservato che, se si considera il vizio rilevato dalla Corte come un vizio procedurale, non parrebbero esservi ostacoli tali da impedire che, qualora la Corte abbia dichiarato la questione inammissibile invitando il giudice *a quo* all'interpretazione costituzionalmente corretta, quest'ultimo possa, una volta che abbia verificato che è impossibile ricavare dalla disposizione la cui l'incostituzionalità sospetta una norma differente da quella posta ad oggetto dell'atto introduttivo o una volta che abbia comunque ritenuto – dandone adeguato conto in sede di ordinanza di rimessione – l'impraticabilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione *de qua*, ritenere sanato il difetto che aveva determinato in un primo tempo

l'inammissibilità e risollevere la stessa questione nel medesimo procedimento (V. Marcenò, 2005, 799; R. Romboli, 2008, 119).

Si precisa anche al contempo, tuttavia, che, se si guarda al contenuto di alcune ordinanze di inammissibilità e più in particolare di quelle decisioni – praticamente identiche alle interpretative di rigetto “occulte” – con le quali la Corte si spinge fino al punto di indicare un’interpretazione conforme a Costituzione, argomentare il carattere meramente procedurale del vizio rilevato dalla Consulta e dunque la natura sanabile dello stesso risulta piuttosto difficile dal momento che in questo caso la Corte finisce con lo stabilire che la norma oggetto del dubbio di costituzionalità non può trovare applicazione nel giudizio *a quo* e dunque il difetto di rilevanza della *quaestio* (V. Marcenò, 2005, 800; R. Romboli, 2008, 88).

Altri, pur muovendo dal presupposto che la dichiarazione d’inammissibilità basata sulla mancata adozione, da parte del giudice, di un’interpretazione adeguatrice dovrebbe in linea di principio ritenersi preclusiva rispetto ad una nuova proposizione ad opera dello stesso giudice, ha osservato che a conclusioni opposte dovrebbe pervenirsi qualora il rimettente rilevasse che il tenore letterale della disposizione impugnata non si presta ad interpretazioni diverse da quella fatta propria nell’ordinanza di rimessione: se in quest’ultimo caso non si ammettesse, infatti, la riproponibilità della questione – si osserva –, il rimettente si troverebbe “schiacciato” in una alternativa “non edificante” e cioè o dovrebbe fare applicazione di una norma la cui incostituzionalità ipotizza o addirittura della cui illegittimità costituzionale è certo – ma, se così facesse, ne risulterebbe leso il principio gerarchico della supremazia della Costituzione rigida sulla fonte primaria legislativa che rimane nella fattispecie una *res dubia* –, oppure dovrebbe procedere – secondo l’intuizione dottrinale per primo ventilata dal Pizzorusso in dottrina ma, come in parte si è già detto in precedenza, anch’essa non esente da insidie e da problematiche sottolineate da autorevole dottrina che ne ha sottolineato il contrasto con l’art. 101, comma 2 Cost. e con esigenze di certezza del diritto (M. Luciani, 1984, 122 nota 79; F. Dal Canto, 2001, 455 nota 186; R. Manfredi, 2008, 325-26; G. Serges, 2011, 3376; volendo, A. Bonomi, 2013, 247 nota 183), oltre ad essere stata negata dalla stessa Corte costituzionale (cfr. la sentenza n. 285 del 1990) – alla disapplicazione di tale norma con effetti limitati al processo in corso dinanzi a lui.

Altri commentatori ancora hanno rilevato che, nei casi in cui la Corte rimprovera al giudice *a quo* di non aver esperito il tentativo d’interpretazione conforme ma indica anche qual è l’interpretazione costituzionalmente adeguatrice che lo stesso giudice avrebbe dovuto adottare, dando così un’indicazione di merito, non impone una data interpretazione ma la suggerisce soltanto, ragion per cui l’inammissibilità deriva non dal non aver aderito a quest’altra interpretazione bensì dal non averla presa in considerazione, sia pure per scartarla, con la conseguenza che “tale mancata <<presa in considerazione>>, nella quale si sostanzia il difetto di interpretazione conforme, è certamente rimediabile, onde sarebbe irragionevole non considerare il giudice *a quo* legittimato e, anzi, perfino obbligato a riproporre la medesima *quaestio* con la necessaria motivazione” (G. Zagrebelsky-V. Marcenò, 2012, 388-89).

A dir la verità, la Corte costituzionale in qualche occasione apparentemente sembrerebbe avere espresso la sua opinione in materia: si consideri, ad esempio, la sentenza n. 477 del 2002, in cui la Corte era stata investita dalla Corte di Cassazione della questione di costituzionalità dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4 l. n. 890/1982 (“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”) per la ipotizzata violazione degli artt. 3 e 24 Cost. dopo, peraltro, che la stessa Cassazione nel medesimo procedimento aveva già sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 149 suddetto per la supposta lesione dei medesimi parametri costituzionali e la Corte con la decisione n. 322 del 2001 aveva dichiarato

l'inammissibilità della questione per omessa interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata. Nella seconda occasione la Cassazione precisava che la riproposizione della questione era dovuta al fatto che l'art. 4 l. n. 890/1982 suddetto non si prestava a interpretazioni differenti da quella costituente diritto vivente e fatta propria dalla stessa Cassazione nell'occasione della decisione n. 322 del 2001; la Corte costituzionale, in via preliminare rispetto all'indagine di merito, afferma la proponibilità della questione di costituzionalità perché essa "si fonda sulla premessa della impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come l'altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale".

Quelli che abbiamo ricordato – e in particolare l'ultimo – sono soltanto gli esempi più importanti e più discussi, con riferimento al loro carattere più o meno sanabile, di vizi di inammissibilità riscontrati dalla Corte, ma quel che ci interessava porre in evidenza in questo scritto è che essi – così come le altre questioni problematiche che discendono dalla *quaestio* degli effetti preclusivi derivanti dalle decisioni d'inammissibilità – continuano ancor oggi a porre problemi insoluti nonostante siano oramai passati già suppergiù trent'anni da quando la Corte ha cominciato ad adottare la decisione di inammissibilità anche in ipotesi di vizi sanabili.

BIBLIOGRAFIA

- E. CHELI, *Sulla correzione degli errori materiali e sull'ammissibilità della revocazione per le sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1959.
- R. CHIEPPA, *Leggi-provvedimento e giudicato ipotetico della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1967.
- G. ZAGREBELSKY, *Errori di fatto e sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1967.
- A. PIZZORUSSO, <<Verfassungsgerichtsbarkeit>> o <<Judicial Review of Legislation>>?, in *Foro It.* 1979, I.
- A. PIZZORUSSO, *sub art. 137 – Garanzie costituzionali*, in *Comm. della Cost.*, a cura di Branca, Bologna 1981.
- L. CARLASSARE, *Le <<questioni inammissibili>> e la loro riproposizione*, in *Giur. Cost.* 1984.
- M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova 1984.
- A. LA PERGOLA, *La giustizia costituzionale nel 1986*, in *Foro It.* 1987, V.
- L. CARLASSARE, *Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano 1988.
- R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori, ma la corte risponde a cuori, il giudice richiama a fiori, ma la corte risponde a picche*, in *Foro It.* 1988, I.
- E. ROSSI, *Nota a ord. n. 378 del 1988 Corte cost.*, in *Foro It.* 1988, I.
- A. RUGGERI, *La Corte costituzionale: un <<potere dello Stato>>... solo a metà*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit.
- A. PACE, *La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici <<comuni>>*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1989.

- L. CASSETTI, *L'aberratio ictus del giudice a quo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1990.
- R. ROMBOLI, *Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto e limiti alla riproposizione da parte del giudice a quo della stessa questione nel corso del medesimo giudizio*, in *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Milano 1990.
- A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli 1990.
- M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento di una nozione autonoma di rilevanza per il giudice costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1991.
- A. ANZON, *Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1992.
- L. PESOLE, *Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Giur. Cost.* 1992.
- V. ONIDA, *Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento*, in *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81, u. c., della Costituzione*, Milano 1993.
- R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano 1993.
- R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino 1996.
- T. FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della corte costituzionale*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1999.
- F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, in *Enc. del dir. – Agg.*, V, Milano 2001.
- M.R. MORELLI-S. MORELLI, *L'incidente di costituzionalità. Come formulare la questione di costituzionalità senza incorrere nella sanzione della inammissibilità*, Milano 2004.
- V. MARCENÒ, *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per <<insufficiente sforzo interpretativo>>: una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?*, in *Giur. Cost.* 2005.
- G.P. DOLSO, *sub art. 136*, in S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008.
- R. MANFRELLOTTI, *Giustizia della funzione normativa e sindacato diffuso di legittimità*, Napoli 2008.
- R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007)*, Torino 2008.
- R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, in P. CARNEVALE-C. COLAPIETRO (a cura di), *La giustizia costituzionale fra memorie e prospettive. A cinquant'anni dalla pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale*, Torino 2008.
- G. SERGES, *L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli 2011.
- L. AZZENA, *La rilevanza nel sindacato di costituzionalità dalle origini alla dimensione europea*, Napoli 2012.
- A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli 2013.
- A. BONOMI, *Quando la Corte può decidere ma decide di "non decidere": le decisioni di "inammissibilità per eccesso di fondatezza", le decisioni interpretative di inammissibilità per omessa interpretazione "conforme a" e alcune decisioni di restituzione degli atti per ius superveniens*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013.